SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92A4967

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 novembre 1992, n. 429.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, è prorogato al 30 settembre 1993.

Art. 3.

1. L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attività di cui al comma 1 dello stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1992, N. 372.

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3, al comma 1, lettera b), *al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:* «Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso».

All'articolo 4, al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Nell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 2, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:»;

è premesso il seguente capoverso:

«2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo.»;

al capoverso 3 sono soppresse le parole: «delle persone giuridiche».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e le imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *c*-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non sono dovute per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati

italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni.

2. Per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina recata dal citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* — 1. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 592):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro delle finanze (GORIA) il 10 settembre 1992.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, l'11 settembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 settembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 settembre 1992.

Esaminato dalla 6ª commissione il 23 settembre 1992; 1°, 7, 8 ottobre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 29 ottobre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1813):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V e X;

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 novembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 novembre 1992.

Esaminato dalla VI commissione il 3, 4 novembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 4 novembre 1992.

92G0479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 settembre 1992.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Irak dei cittadini italiani ivi ancora residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato di tensione in Irak, permane la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 3 agosto 1990;

Visto l'art. 2, commi 4, 7 ed 8, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Irak dei cittadini italiani ivi ancora residenti, con decorrenza dalla data del 3 agosto 1992.

Roma, 11 settembre 1992

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Il Ministro dell'interno
MANCINO
Il Ministro del tesoro
BARUCCI

92A5103

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 settembre 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 settembre 1988, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 28 settembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 settembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo del 8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 13 settembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 28 settembre 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570606/66-AU-168 del 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 luglio 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 agosto 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 settembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 28 settembre 1992, è di 250.450.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di agosto 1992, è di L. 1.542,89 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 250.450.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 28 settembre 1988 — relativamente alla quarta cedola, di scadenza 28 settembre 1992 — ammonta a L. 29.585.036.280.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 4.226.434.000.

La spesa complessiva di L. 33.811.470.280 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1992
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 386

92A5105

DECRETO 31 ottobre 1992.

Individuazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, delle società controllate direttamente o indirettamente dal soppresso Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM;

Visto in particolare l'art. 2 del ripetuto decreto-legge, in forza del quale con decreto del Ministro del tesoro devono essere individuate, a norma dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, le società controllate direttamente o indirettamente, dal predetto EFIM;

Sulla proposta del commissario liquidatore;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, le società sotto elencate sono controllate direttamente o indirettamente dal soppresso Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM:

Agrirouville - Montreal (Canada);

Agusta Aerospace Co. - Philadelphia (USA);

Agusta Aerospace Service - Zaventeh (Belgio);
Agusta Aviation Far East - Singapore;
Agusta Omi - Roma;
Agusta sistemi - Sammarate (Varese);
Agusta - Sammarate (Varese);
Almax Italia - Mori (Trento);
Alucasa - Roma;
Alumix G.m.b.H. - Düsseldorf (Germania);
Alumix S.A. - Paris (Francia);
Alumix S.A. - Madrid (Spagna);
Alumix U.K. - Boston Drive (Gran Bretagna);
Alumix - Roma;
Alures S.c.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
Alutekna (in liquidazione) - Marcon (Venezia);
Amtech - Tradate (Varese);
Aviofer - Roma;
Avis - Castellammare di Stabia (Napoli);
Breda costruzioni ferroviarie - Pistoia;
Breda energia - Milano;
Breda fucine meridionali - Bari;
Breda meccanica bresciana - Brescia;
Breda progetti e Costruzioni - Roma;
Breda Transportation - Delaware (USA);
Bredafin innovazione - Milano;
Bredamenarini Bus - Bologna;
C.D.A. Rouville - Montreal (Canada);
C.P.A. sud - Pomezia (Roma);
C.T.O. (in liquidazione) - Trieste;
Centro ricerche Siv - San Salvo (Chieti);
Cesic - Montalto Uffugo (Cosenza);
Cesis - Porto Torres (Sassari);
Cometra - Pace del Mela (Messina);
Comital Aluminium - Aadolfzel (Germania);
Comital Sud - Salerno;
Comital - Volpiano (Torino);
Comsal (in liquidazione) - Portoscuso (Cagliari);
Covei - Cosenza;
Ecosafe - Roma;
Edina - Roma;
Efimdata - Roma;
Efimpianti - Roma;
Efimservizi - Roma;
Elicotteri meridionali - Frosinone;
Etnea vini (in liquidazione) - Catania;
Eurallumina - Portoscuso (Cagliari);
Finanziaria Ernesto Breda - Milano;
Frese Ireland - Dublino (Irlanda);
G. Foschi - Villanova di Castenaso (Bologna);
Galileo Corporation of America - New York (USA);
Galileo Siscam - Campi Bisenzio (Firenze);
Galileo Vacuum Systems - Somers - Connecticut (USA);
Galileo Vacuum Tec - Campi Bisenzio (Firenze);
Imesi - Carini (Palermo);
Istituto ricerche Breda - Milano;
Italsil - Melfi (Potenza);
Ittica Ugento - Lecce;
Mec Aer S.r.l. - Borgomanero (Novara);
Metallotecnica Veneta - Porto Marghera (Venezia);
Metallwerk Frese - Leichlingen (Germania);
Metalpack - Frosinone;
Micrel - Firenze;
Microcontrol - Brescia;
Nuova Breda fucine - Sesto San Giovanni (Milano);
Nuova Comsal - Portoscuso (Cagliari);
Nuova Safim - Roma;
Nuova Sopal (in liquidazione) - Roma;
Officine Galileo - Campi Bisenzio (Firenze);
Olisud (in liquidazione) - Catania;
Omi Corporation of America - Alexandria - Virginia (USA);
Oto Breda finanziaria - Roma;
Oto Breda sud - Gioia Tauro (Reggio Calabria);
Oto Melara - La Spezia;
Oto Sea - Singapore;
Oto sistemi civili - La Spezia;
Ototrasm - Bari;
Reggiane - Reggio Emilia;
S.E.I. - Roma;
S.M.A. - Suffiano (Firenze);
S.T.S. (in liquidazione) - Milano;
Safimgest - Roma;
Safim Factor - Roma;
Safim Leasing (in liquidazione) - Roma;
Sardal - Iglesias (Cagliari);
Selesmar International - Copenaghen (Danimarca);
Selesmar Italia - Firenze;
Siai Marchetti S.r.l. - Sesto Calende (Varese);
Siai S.p.a. (in liquidazione) - Sesto Calende (Varese);
Sigma - Milano;
Sistemi e spazio - Roma;
Sitarp - Quequen (Argentina);

Siv Atlantica - Torrese De Colon (Spagna);

Siv Belgium - Bruxelles (Belgio);

Siv Deutschland - Francoforte (Germania);

Siv France - Paris (Francia);

Siv Glaverbel - Charleroi (Belgio);

Siv International Holding - Haarlem (Olanda);

Siv Società italiana vetro - San Salvo (Chieti);

Siv U.K. Ltd. - Coventry (Gran Bretagna);

Sivesa - Sagunto (Spagna);

Smaradar Canada - Ottawa (Canada);

Società veneziana conterie - Murano (Venezia);

Società veneziana vetro - Porto Marghera (Venezia);

Società vetri speciali - San Salvo (Chieti);

Sofer - Napoli;

Splintex - Charleroi (Belgio);

Tecno Design - Sligo - Dublino (Irlanda);

Termomeccanica italiana - La Spezia;

Trimarine - Singapore;

Tubettificio europeo - Lecco (Como);

Valglass - Monteodorisio (Cuneo);

Vem Vetrerie meridionali - Cosenza;

Vetrexport Trading & Engg. Roma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5130

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 117/92 ris. in data 27 giugno 1992 del presidente della corte di appello di Roma, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare il giorno 18 giugno 1992 a causa dell'assemblea del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Roma nel giorno 18 giugno 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 ottobre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5125

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 luglio 1992.

Determinazione, per l'anno 1992, del contributo per l'assistenza sanitaria dovuto ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, lettera *a)*, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 288, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979;

Visti gli articoli 10 e 11 della richiamata convenzione che prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia e i titolari di una sola pensione o rendita svedese, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere una quota annua pro-capite determinata dalla competente autorità italiana;

Visto l'art. 34 della stessa convenzione che indica l'autorità competente a fissare la predetta quota;

Ritenuto di fissare quote capitarie distinte per i familiari dei lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari;

Ritenuto di prendere a base per la determinazione delle quote pro-capite gli ultimi costi medi dell'assistenza sanitaria in Italia (1990) con i dovuti adattamenti relativi ai tassi di incremento della spesa sanitaria e di inflazione;

Visti i propri decreti con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico di istituzioni estere;

Considerato che le spese sostenute per le prestazioni erogate in base alla convenzione italo-svedese di sicurezza sociale non sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi;

Decreta:

Art. 1.

I familiari, residenti in Italia, dei lavoratori occupati in Svezia, che, ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1992 al versamento del contributo annuo pro-capite di Lit. 1.176.877.

Il predetto contributo è ridotto a Lit. 588.439 per i soggetti che chiedono di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1992.

I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

Art. 2.

I titolari della sola pensione o rendita svedese nonché i loro familiari, residenti in Italia, che, ai sensi della richiamata convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti sono tenuti per l'anno 1992 al versamento del contributo annuo pro-capite di Lit. 2.423.634.

Il predetto contributo annuo è ridotto a Lit. 1.211.817 per i soggetti che chiedano di fruire dell'assistenza sanitaria in data successiva al 30 giugno 1992.

Art. 3.

I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, nel caso in cui i soggetti siano già iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contributi previsti sono riscossi dall'INPS con le modalità stabilite per la riscossione del contributo dell'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri residenti, in quanto compatibili.

Art. 4.

I contributi disciplinati dal presente decreto sono alternativi a quelli previsti per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri dall'art. 63, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 5 della legge 19 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

I soggetti di cui agli articoli 1 e 2, che chiedano o confermino l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a compilare e sottoscrivere la scheda statistica di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

La scheda deve essere allegata alla domanda di prima iscrizione o di conferma di iscrizione.

La scheda è trasmessa, a cura dell'unità sanitaria locale che riceve la domanda, al Ministero della sanità - Ufficio attuazione Servizio sanitario nazionale - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 6.

I cittadini svedesi, residenti o temporaneamente in Italia, che hanno diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura e nei limiti previsti per i cittadini italiani residenti.

Nei casi in cui siano previste esenzioni dalla partecipazione alla spesa in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili ai fini dell'IRPEF, si fa riferimento al reddito complessivo conseguito nell'anno 1991 in Italia e all'estero.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.

Per i soggetti che non hanno redditi propri si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico, ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

I redditi devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni, aventi diritto all'assistenza sanitaria ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. All'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740) o del mod. 101, se presentati, e delle certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere.

Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione o della autocertificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1992
Registro n. 12 Sanità, foglio n. 383

ALLEGATO

ASSICURAZIONE VOLONTARIA PRESSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE ITALO-SVEDESE DI SICUREZZA SOCIALE.

Scheda statistica

Prima iscrizione ☐

Conferma iscrizione ☐

A) *Parte da compilare a cura dell'iscritto:*

Cognome ....

Nome ....

Luogo di nascita ....

Data di nascita ....

Nazionalità ....

Domicilio all'estero .... Località .... Stato ....

Professione ....

Codice fiscale italiano ....

Residenza in Italia, comune di ....

Via ....

Familiari a carico:

Cognome e nome	Data di nascita	Rapporti di parentela	Eventuali redditi
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Firma dell'iscritto

....

B) *Parte da compilare a cura dell'ufficio:*

La domanda di iscrizione è stata presentata in data ....

Timbro della USL ....

Firma del funzionario responsabile

....

92A5106

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 1992.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto di ammalati e di feriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1992, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

886) La Misericordia, con sede in Battipaglia (Salerno);

887) Confraternità di misericordia - Caprese Michelangelo, con sede in Caprese Michelangelo (Arezzo);

888) Pubblica assistenza Montelungo Fiorentino, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze);

889) P.A. San Pietro Vara - Associazione di pubblica assistenza e soccorso, con sede in Varese Ligure (La Spezia);

890) Fraternita di misericordia di Pievepelago, con sede in Pievepelago (Modena);

891) Croce azzurra, con sede in Travagliato (Brescia);

892) Croce blu dei comuni di San Felice sul Panaro e Medolla, con sede in San Felice sul Panaro (Modena);

893) Croce blu del comune di Cavezzo, con sede in Cavezzo (Modena);

894) Pubblica assistenza volontari San Giorgio Genova, con sede in Genova;

895) Associazione di misericordia di Prata, con sede in Prata (Grosseto);

896) Associazione volontari di soccorso e pubblica assistenza, con sede in San Ginesio (Macerata);

897) Venerabile Confraternita di misericordia di Quinto, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze);

898) Associazione volontari assistenza e soccorso, con sede in Sant'Antioco (Cagliari);

899) A.V.I.T.I. - Associazione volontaria italiana trasporti infermi, con sede in Palermo;

900) Croce azzurra - Cala Gonone, con sede in Dorgali - Cala Gonone (Nuoro);

901) Confraternita di misericordia di Niscemi, con sede in Niscemi (Caltanissetta);

902) Associazione Croce azzurra Portoscuso, con sede in Portoscuso (Cagliari);

903) A.S.O. - Associazione soccorso olianese, con sede in Oliena (Nuoro);

904) Croce bianca, con sede in Algua (Bergamo);

905) Fraternita della misericordia di Castellammare del Golfo, con sede in Castellammare del Golfo (Trapani);

906) Pubblica assistenza Croce verde, con sede in Monte San Giusto (Macerata);

907) Fraternità di misericordia di Avezzano, con sede in Avezzano (L'Aquila);

908) Croce verde Lula, con sede in Lula (Nuoro);

909) Fraternita di misericordia Gruppo Fratres di Fiano Loppeglia, con sede in Pescaglia (Lucca);

910) Croce d'oro, con sede in Firenze;

911) Associazione volontari San Giorgio, con sede in Ovadda (Nuoro);

912) Croce verde, con sede in Montemagno (Asti);

913) Croce blu - Castelletto, con sede in Genova;

914) Croce bianca Orosei, con sede in Orosei (Nuoro);

915) Associazione di pubblica assistenza - Protezione civile - Capoliveri, con sede in Capoliveri (Livorno);

916) Confraternita di misericordia di Buriano, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto);

917) Croce verde Orotelli, con sede in Orotelli (Nuoro);

918) Fraternita di misericordia, con sede in Melilli (Siracusa);

919) Croce verde volontari pubblica assistenza Soncino, con sede in Soncino (Cremona).

Art. 2.

È modificata, come segue, la denominazione dell'ente sottoindicato, inserito nel decreto ministeriale 26 marzo 1985, al n. 606:

da «Associazione volontari del soccorso di Venezia-Terraferma, con sede in Venezia-Mestre» in «Croce verde - Mestre volontari del soccorso di Venezia Terraferma, con sede in Venezia-Mestre».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5104

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «C.I.A.C. a r.l. - Cooperativa interprovinciale acquisti collettivi a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 maggio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «C.I.A.C. a r.l. - Cooperativa interprovinciale acquisti collettivi a responsabilità limitata», con sede in Bologna, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 100;

Decreta:

La società cooperativa agricola «C.I.A.C. a r.l. Cooperativa interprovinciale acquisti collettivi a responsabilità limitata», con sede in Bologna, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Comelli Giancarlo, repertorio n. 13944 in data 7 giugno 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Domenico Cantagalli, residente in via Curiel, 35, Castel Maggiore (Bologna), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5108

DECRETO 27 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centredil - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Oristano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 maggio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Centredil - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in

Oristano, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Centredil - Società cooperativa a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Davino Michele in data 16 maggio 1979, repertorio n. 79733, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Gian Carlo Matzutzi, residente a Oristano, via Ancona, 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5109

DECRETO 27 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro fra muratori, terrazzieri ed affini», in S. Giorgio a Bibbiano Cascina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 febbraio 1992 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro fra muratori, terrazzieri ed affini», con sede in S. Giorgio a Bibbiano Cascina (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro fra muratori, terrazzieri ed affini», con sede in S. Giorgio a Bibbiano Cascina (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Primo Luigi Agrippi in data 29 maggio 1945, repertorio n. 17395, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Barsanti, residente in via Achille Grandi, 11, Pisa, ne è nominato commissario liquidatore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5128

DECRETO 27 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola La Serra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Felice sul Panaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 gennaio 1992 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Serra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Felice sul Panaro, frazione S. Biagio (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Serra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Felice sul Panaro, frazione S. Biagio (Modena), costituita per rogito notaio dott. Poggioli Leone, repertorio n. 35838 in data 6 giugno 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Fabio Mattioli, residente in via Savoniero, 21, Modena, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicao nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5129

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge del 20 giugno 1935, n. 1071, «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione di insegnamenti negli statuti dell'Università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Vista la legge 11 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici»;

Visti i decreti rettorali 19 ottobre 1989 e 11 gennaio 1990, concernenti l'istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Pavia, con sede in Varese;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 18 dicembre 1991 che ha approvato l'ordinamento del corso di diploma in scienze infermieristiche;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 gennaio 1992 che ha autorizzato l'Università degli studi di Pavia ad istituire il diploma universitario in scienze infermieristiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 luglio 1992;

Decreta

di inserire, dopo il vigente art. 70 e con lo scorrimento degli articoli successivi, i sottoriportati articoli 71, 72 e 73:

Art. 71 *(Finalità, organizzazione generale e norme di accesso)*. — 1. Presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia (sede di Varese) è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;
b) assistenza generale pediatrica;
c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università di Pavia potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori di diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;
b) geriatria;
c) assistenza chirurgica;
d) area critica;
e) assistenza domiciliare;
f) assistenza domiciliare geriatrica;
g) psichiatria e salute mentale;
h) funzioni didattiche e direttive (caposala);
i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;
m) pediatria e neonatologia;
n) ostetricia.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero massimo degli studenti iscrivibili al corso di diploma è stabilito in quaranta per ciascun anno di corso per un totale di centoventi iscritti.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno di corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso. Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al III anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 72 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché il tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivate, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativi all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo all'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti

fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I Semestre:

AREA A. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2 Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3 Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

anatomia umana.

A.4 Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5 Corso integrato di infermieristica generale:
infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6 Inglese scientifico.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno: II Semestre:

AREA B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eurocarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1 Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4 Corso integrato di infermieristica:
infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5 Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno:

AREA C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I Semestre:

C.1 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2 Corso integrato di patologia clinica:
patologia clinica;
immunoematologia.

C.3 Corso integrato di medicina:
farmacologia;
elementi di medicina interna e terapia dietetica.

C.4 Corso integrato di infermieristica clinica I:
infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II Semestre:

C.6 Corso integrato di sanità pubblica:
igiene ed educazione sanitaria;

legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7 Corso integrato di medicina materno-infantile:
ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8 Corso integrato di infermieristica clinica II:
infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale:

AREA D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I Semestre:

D.1 Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:
medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2 Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:
terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3 Corso integrato di infermieristica clinica III:
infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II Semestre:

D.5 Corso integrato di infermieristica clinica IV:
infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6 Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

AREA E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I Semestre:

E.1 Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2 Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

3.3 Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II Semestre:

E.5 Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6 Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7 Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - Indirizzo di assistenza generale ostetrica:

AREA F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I Semestre:

F.1 Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2 Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3 Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II Semestre:

F.5 Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6 Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7 Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 73 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto ed esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione dei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri. Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 9 ottobre 1992

Il rettore: SCHMID

92A5111

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1992), coordinato con la legge di conversione 5 novembre 1992, n. 429 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2 e 3), il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 *(a)*, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.

(a) L'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) è così formulato:

«Art. 31 (*Interessi delle obbligazioni pubbliche*). — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio».

I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759 (Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) così dispongono:

«Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamene alla entrata in vigore del presente decreto [20 settembre 1986, *n.d.r.*], non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [si veda la nota *(a)* all'art. 3, *n.d.r.*], ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato».

Il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 512/1983 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale) dianzi citato prevede che: «La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione».

Art. 2.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 3.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 *(b)*, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. *Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli*

che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 *(b)*, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.»;

c) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 *(b)*, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (*c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (*b*), e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.».

(a) Si riporta il testo dell'art. 26 del D.P.R n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), così come modificato, da ultimo, dal presente decreto:

«Art. 26 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, dall'art. 11 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal presente decreto]. (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). — *Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero* [si veda la nota *(a)* all'art. 1, *n.d.r.*].

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del 15 per cento con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito né gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani.

Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 [sono i c.d. "sostituti d'imposta", *n.d.r.*] *che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* [si veda la nota *(a)* all'art. 1, *n.d.r.*], *e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.*

Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 [trattasi delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società di armamento, delle società di fatto e delle associazioni fra artisti e professionisti; dal 1° gennaio 1989 (in conseguenza della sanatoria degli effetti prodotti dal D.L. 30 dicembre 1988, n. 550, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto di seguito indicato), a norma dell'art. 32, comma 3, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nei confronti delle predette società, le ritenute sono applicate a titolo di acconto, *n.d.r.*]. *Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere* a), b) *e* c) *dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598* [v. ora l'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, parzialmente trascritto nella nota *(a)* all'art. 7-*bis*, *n.d.r.*], *o a stabili organizzazioni sul territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera* d) *dello stesso articolo; 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere* a) *e* b) *dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera* d) *dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* [si veda la nota *(a)* all'art. 1, *n.d.r.*], *e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.*

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 [sono i c.d. "sostituti d'imposta", *n.d.r.*] *devono operare una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta è applicata a titolo d'imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598».*

I richiami contenuti nell'articolo di cui sopra si riferiscono a disposizioni abrogate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto ora occorre aver riguardo ai corrispondenti articoli del menzionato testo unico.

L'aliquota del 12,50 per cento di cui al primo comma è stata elevata, da ultimo, al 30% dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 1989), con esclusione di

quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati.

L'aliquota del 15 per cento è stata elevata, da ultimo, al 30 per cento dall'art. 7, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa (14 marzo 1988), salvo il disposto del comma 10 del medesimo art. 7 (v. qui appresso); termine prorogato, alle medesime condizioni, al 31 dicembre 1992, dall'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e alle medesime condizioni, senza limite di tempo e comunque fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale dall'art. 12 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, in corso di conversione in legge.

Il comma 10 dell'art. 7 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988), dianzi citato, stabilisce che resti ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale, con esclusione dei depositi estinti prima della scadenza del vincolo.

(b) Per il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(c) Il D.L. n. 167/1990 reca: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori». Si trascrive il testo del relativo art. 8, come modificato dal comma 7 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 [articolo aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83: v. appresso la nota *(a)* all'art. 4], e dal decreto qui pubblicato:

«Art. 8 *(Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero)*. — 1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. *Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* [si veda la nota *(a)* all'art. 1, *n.d.r.*], *e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.*

2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'art. 1, con l'incarico di amministrarli *o di incassare* in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma [si veda la nota *(a)* che precede, *n.d.r.*], e 27, ultimo comma [v. appresso, *n.d.r.*] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 [titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, emessi dai soggetti indicati nell'art. 23, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, *n.d.r.*], emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 [v. appresso, *n.d.r.*] del medesimo decreto-legge».

L'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sopra citato, prevede che: «Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [trattasi delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società di armamento, delle società di fatto e delle associazioni fra artisti e professionisti, *n.d.r.*], l'ammontare della ritenuta è detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5».

L'art. 8 del D.L. n. 512/1983, più sopra richiamato, così recita: «Art. 8. — Per i titoli e i certificati di cui all'art. 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso art. 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'art. 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate».

Art. 4.

1. *Nell'articolo 10-*ter *della legge 23 marzo 1983, n. 77* ***(a)****, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 2, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

*«2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'articolo 11-*bis *del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649* ***(b)****. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo.*

3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(c)*, non esercenti attività di impresa, nonché degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto dell'imposta sui redditi.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(c)*, non esercenti attività di impresa, nonché da enti non commerciali. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.».

(a) La legge n. 77/1983 reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare». Si trascrive il testo del relativo art. 10-*ter* (aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 83/1992), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 10-*ter* *(Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero)*. — 1. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis*, sono soggetti a una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni. La ritenuta si applica agli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.

2. *Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-*bis *del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo.*

3. La ritenuta prevista dal comma 1, si applica a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto dell'imposta sui redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dall'art. 4, decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non riguardano le partecipazioni di cui al comma 1.

5. *Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché da enti non commerciali. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.*

6. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero diversi da quelli di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui proventi sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi.

7. Il comma 3-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti.

9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.

11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo».

(b) Il testo dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 11-*bis*. — 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta.

2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate».

(c) L'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 2 della legge 25 marzo 1991, n. 102, è così formulato:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)*. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. *Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate a valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio de periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, l quote si presumono uguali.*

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano pe oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui a comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazion dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sed dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, s esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codic civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dall dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativa mente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticat anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizion dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rech l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiar e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in mod continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, i coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

Art. 5.

1. Ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35 *(a)*, gli uffici tecnici erariali determinano in via provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai fini della corresponsione delle anticipazioni.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 386/1991 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), limitatamente ai primi dieci commi:

«Art. 2. — 1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a società, specializzati nel settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonché di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinare il valore ai prezzi di mercato correnti.

2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società con capitale misto, costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze.

3. È accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 2 e, comunque, per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

4. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato.

5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento e possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, è costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure.

7. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992.

9. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditività, d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione.

10. Con la legge finanziaria sono determinati gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni di cui al comma 5.

11-17. *(Omissis)*».

Art. 6.

1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(a)*, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 *(b)*, possono essere altresì effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte o centro di servizio competente dal sistema informativo del Ministero delle finanze e notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si dà per avenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero nel caso in cui il destinatario sia diverso dalla persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.

(a) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo del relativo art. 32, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, e dagli articoli 18 e 19 della legge 30 settembre 1991, n. 413:

«Art. 32 *(Poteri degli uffici)*. - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) *invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;*

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. *Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;*

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) *richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e*

per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica [ora Istituto nazionale di statistica, *n.d.r.*], *agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;*

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

7) *richiedere previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;*

8) *richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;*

8-bis) *invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.*

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni *ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale*».

(*b*) L'art. 9 del D.P.R. n. 787/1980 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602) è così formulato:

«Art. 9 (*Poteri dei centri di servizio*). — Fermo restando per gli uffici delle imposte quanto disposto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'adempimento dei loro compiti i centri di servizio possono:

1) invitare i contribuenti e i sostituti di imposta a fornire dati o notizie ovvero ad esibire o trasmettere atti o documenti riguardanti una o più dichiarazioni;

2) inviare ai contribuenti e ai sostituti di imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

3) richiedere dati o notizie o atti o documenti ai sostituti di imposta o ad aziende ed istituti di credito delegati dai contribuenti ai versamenti in tesoreria e alle esattorie;

4) inviare ai contribuenti ed ai sostituti di imposta comunicazioni concernenti le operazioni effettuate nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli inviti, le richieste e le comunicazioni di cui ai numeri 1), 3) e 4) del comma precedente possono essere fatti dai centri di servizio anche per via telefonica o a mezzo posta.

Gli inviti, le richieste ed i questionari di cui al primo comma possono essere notificati nei modi previsti dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche per il tramite dell'ufficio delle imposte competente, ovvero a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il centro di servizio fissa il termine per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni. Per l'inottemperanza agli inviti ed alle richieste notificati o la mancata restituzione dei questionari, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, la pena pecuniaria di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Art. 7.

1. *L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 (a), e le imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera* c-bis), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (b), non sono dovute per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni (c).*

2. *Per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera* c), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (b), continua ad applicarsi la disciplina recata dal citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 (a).*

(*a*) Il D.L. n. 27/1991 reca: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1 (*Imposta sostitutiva sulle plusvalenze*). — 1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 [v. nota (*c*) che segue, *n.d.r.*], ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 [recante disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, *n.d.r.*], le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto».

(*b*) L'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«Art. 81 [come modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, in corso di conversione in legge] (*Redditi diversi*). — 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, *nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;*

c) *le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;*

c-bis) *le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera* c), *realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;*

c-ter) *le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto;*

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 49;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80».

(c) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserva e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 18, come modificato dell'art. 1, comma 6, della legge 25 marzo 1991, n. 102:

«Art. 18. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992 [termine differito al 30 settembre 1993 dall'art. 2 della legge di conversione del decreto qui pubblicato: si veda in appendice, *n.d.r.*], uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei Paesi della Comunità economica europea e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta: in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ded equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

1-*bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82* [per il testo dell'art. 81 si vede la nota che precede, *n.d.r.*].

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1».

Art. 7-*bis*.

1. *All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificaioni (a), sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

*«6-*bis. *Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni (b), o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 (c), azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere* a) *e* b) *del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico (a)»;*

b) *dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

*«7-*bis. *Le dispisizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione».*

(a) L'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 1 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 14 *(Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti).* — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87, al contribuente è attribuito un credito di imposta pari a nove sedicesimi dell'ammontare degli utili stessi,

2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.

3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

4. *Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.*

5. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare è computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18.

6-bis. *Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere* a) *e* b) *del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.*

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 41.

7-bis. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione».*

L'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico è così formulato:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

(b) La legge n. 77/1983 reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare».

(c) Il D.Lgs. n. 84/1992 reca: «Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV)».

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge di conversione del presente decreto:

«Art. 2. — 1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, è prorogato al 30 settembre 1993.

Art. 3. — 1. L'art. 17, comma 4, delle legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attività di cui al comma 1 dello stesso articolo».

Per il testo dell'art. 18 della legge n. 408/1990 si veda la nota *(c)* all'art. 7.

I commi 1, 2 e 4 dell'art. 17 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) così recitano:

«1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, le società fiduciarie possono svolgere l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto di terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 8, 9, 11 e 13.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le società fiduciarie devono essere iscritte in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'art. 3, comma 1. In sede di prima applicazione si applica l'art. 18, commi 2 e 3.

3. *(Omissis).*

4. Le società iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 esercitano l'attività di cui al comma 1 in via esclusiva».

92A5123

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo all'inquadramento di personale nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del 9 novembre 1992, n. 1, è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'inquadramento del personale dell'ottava qualifica funzionale, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (tabella *B*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400).

92A5114

Avviso relativo all'inquadramento di personale nei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni

Nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del 9 novembre 1992, n. 2, sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'inquadramento del personale, rispettivamente dalla seconda all'ottava qualifica funzionale, nei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni (tabella *C*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400).

92A5115

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ancona n. 3888 del 6 luglio 1992 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Primed S.r.l.», con sede in Ancona, la donazione modale consistente in una fotocopiatrice marca Konica mod. UBIX112 del valore di L. 2.400.000 Iva esclusa, per l'attività di ricerca scientifica della clinica urologica.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 5511 del 14 luglio 1992 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Primed S.r.l.», con sede in Ancona, la donazione di due apparecchi Urotrack Plus cod. 000220, sistemi elettronici di controllo della diuresi oraria, del valore di L. 6.200.000 cadauna, Iva esclusa, per l'attività di ricerca scientifica della clinica anestesiologica.

92A5118

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 13844 del 15 luglio 1992 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ecologos S.r.l. di Ferrara la donazione della somma di L. 2.000.000 a favore dell'istituto di ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara, per l'organizzazione di attività seminariali.

92A5119

Scelta di soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca dell'esecuzione di oggetti specifici di ricerche e relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990, ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1991, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 è affidata alla Syremont S.p.a., Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Prodotti e tecnologie chimiche per il ripristino dei materiali litoidi e metallici» per un importo complessivo di 6.584,6 milioni di lire — di cui 5.984,6 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1992 è affidata alla Syremont S.p.a., Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Prodotti e metodologie per il ripristino ed il consolidamento dei materiali di natura organica» per un importo complessivo di 8.980,8 milioni di lire — di cui 8.380,8 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

92A5120

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale del dramma antico

Con decreto 6 aprile 1992 del Ministro di turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1992, registro n. 6 Turismo, foglio n. 304, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale del dramma antico composto da 20 articoli e vistato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

92A5121

MINISTERO DEL TESORO

N. 213

Media dei titoli del 29 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	93 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	100,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,850
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,875
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,775
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,325
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,450
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,150
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	99,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,525
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,175
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,400
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,575
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,450
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,750
» » » » 1-12-1987/92	99,850
» » » » 1- 1-1988/93	99,600
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,400
» » » » 1- 5-1988/93	100,550
» » » » 1- 6-1988/93	100,700
» » » » 18- 6-1986/93	99,200
» » » » 1- 7-1988/93	100,075
» » » » 17- 7-1986/93	99,500
» » » » 1- 8-1988/93	100,200
» » » » 19- 8-1986/93	99,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,875
» » » » 18- 9-1986/93	99,525
» » » » 1-10-1988/93	100 —
» » » » 20-10-1986/93	100,050
» » » » 1-11-1988/93	100,650
» » » » 18-11-1987/93	100,775
» » » » 19-12-1986/93	100,725
» » » » 1- 1-1989/94	99,650
» » » » 1- 2-1989/94	99,600
» » » » 1- 3-1989/94	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,500
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
» » » » 1- 9-1989/94	99,125
» » » » 1-10-1987/94	100,275
» » » » 1-11-1989/94	99,425
» » » » 1- 1-1990/95	98,625
» » » » 1- 2-1985/95	97,150
» » » » 1- 3-1985/95	95,775
» » » » 1- 3-1990/95	98 —
» » » » 1- 4-1985/95	94,975
» » » » 1- 5-1985/95	94,825
» » » » 1- 5-1990/95	98,725
» » » » 1- 6-1985/95	94,800
» » » » 1- 7-1985/95	94,825
» » » » 1- 7-1990/95	98,300
» » » » 1- 8-1985/95	96,150
» » » » 1- 9-1985/95	95,800
» » » » 1- 9-1990/95	97,900
» » » » 1-10-1985/95	96,900
» » » » 1-10-1990/95	98,400
» » » » 1-11-1985/95	98,525
» » » » 1-11-1990/95	98,700
» » » » 1-12-1985/95	98,700
» » » » 1-12-1990/95	98,825
» » » » 1- 1-1986/96	97,475
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,250
» » » » 1- 1-1991/96	97,925
» » » » 1- 2-1986/96	95,750
» » » » 1- 2-1991/96	97 —
» » » » 1- 3-1986/96	95,025
» » » » 1- 4-1986/96	95,175
» » » » 1- 5-1986/96	94,375
» » » » 1- 6-1986/96	94,225
» » » » 1- 7-1986/96	94,325

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	94,950
» » » »	1- 9-1986/96	95,625
» » » »	1-10-1986/96	96,725
» » » »	1-11-1986/96	98,075
» » » »	1-12-1986/96	99,025
» » » »	1- 1-1987/97	96,350
» » » »	1- 2-1987/97	95,100
» » » »	18- 2-1987/97	94,750
» » » »	1- 3-1987/97	95,250
» » » »	1- 4-1987/97	94,100
» » » »	1- 5-1987/97	94,050
» » » »	1- 6-1987/97	94,350
» » » »	1- 7-1987/97	94,425
» » » »	1- 8-1987/97	94,700
» » » »	1- 9-1987/97	97,400
» » » »	1- 3-1991/98	95,950
» » » »	1- 4-1991/98	96,425
» » » »	1- 5-1991/98	96,625
» » » »	1- 6-1991/98	97,200
» » » »	1- 7-1991/98	96,300
» » » »	1- 8-1991/98	95,620
» » » »	1- 9-1991/98	95,750
» » » »	1-10-1991/98	95,975
» » » »	1-11-1991/98	96,650
» » » »	1-12-1991/98	96,875
» » » »	1- 1-1992/99	95,400
» » » »	1- 2-1992/99	94,750
» » » »	1- 3-1992/99	95,125
» » » »	1- 4-1992/99	95,325
» » » »	1- 5-1992/99	96 —

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,525
» » »	12,50%	1- 7-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,600
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,400
» » »	12,50%	1-10-1993	98,425
» » »	12,50%	1-11-1993	98,550
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,450
» » »	12,50%	17-11-1993	98,500
» » »	12,50%	1-12-1993	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,675
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,825
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,475
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,450
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	97,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,325
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	96,675
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	95,400
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,050
» » »	12,00%	1-11-1991/96	95 —
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	94,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,975
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,525
» » »	12,50%	1-11-1990/97	95,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	95,450
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	95,250
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	93,550
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	93,575
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	93,425
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	95,325
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	93,800
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	93,125
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	93,075

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	100 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,425
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,400
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,775
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	99,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,825
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,450
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,300
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,750
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	101 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,075
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	101,400
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	101,850
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	95 —
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M29102

N. 214

Media dei titoli del 30 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	93 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	100,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,700
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,775
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,450
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,325
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,150
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	96,075
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,575
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,225
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,825
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,175
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,400
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,025
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,500
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,800
» » » » 1-12-1987/92	99,975
» » » » 1- 1-1988/93	99,650
» » » » 1- 2-1988/93	99,750
» » » » 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,125
» » » » 1- 5-1988/93	100,550
» » » » 1- 6-1988/93	100,700
» » » » 18- 6-1986/93	99,300
» » » » 1- 7-1988/93	100,200
» » » » 17- 7-1986/93	99,500
» » » » 1- 8-1988/93	100,100
» » » » 19- 8-1986/93	99,925

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,900
» » » » 18- 9-1986/93	99,550
» » » » 1-10-1988/93	100 —
» » » » 20-10-1986/93	100,100
» » » » 1-11-1988/93	100,625
» » » » 18-11-1987/93	100,725
» » » » 19-12-1986/93	100,775
» » » » 1- 1-1989/94	99,650
» » » » 1- 2-1989/94	99,800
» » » » 1- 3-1989/94	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,500
» » » » 1- 4-1989/94	99,675
» » » » 1- 9-1989/94	99,175
» » » » 1-10-1987/94	100,200
» » » » 1-11-1989/94	99,400
» » » » 1- 1-1990/95	98,625
» » » » 1- 2-1985/95	97,125
» » » » 1- 3-1985/95	95,700
» » » » 1- 3-1990/95	98,100
» » » » 1- 4-1985/95	94.950
» » » » 1- 5-1985/95	94,750
» » » » 1- 5-1990/95	98,725
» » » » 1- 6-1985/95	94,850
» » » » 1- 7-1985/95	95,050
» » » » 1- 7-1990/95	98,300
» » » » 1- 8-1985/95	96 —
» » » » 1- 9-1985/95	96,250
» » » » 1- 9-1990/95	97,950
» » » » 1-10-1985/95	97,250
» » » » 1-10-1990/95	98,400
» » » » 1-11-1985/95	98,950
» » » » 1-11-1990/95	98,650
» » » » 1-12-1985/95	98,525
» » » » 1-12-1990/95	98,875
» » » » 1- 1-1986/96	97,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	99 —
» » » » 1- 1-1991/96	98 —
» » » » 1- 2-1986/96	95,875
» » » » 1- 2-1991/96	97,225
» » » » 1- 3-1986/96	95,550
» » » » 1- 4-1986/96	95,150
» » » » 1- 5-1986/96	94,450
» » » » 1- 6-1986/96	95,025
» » » » 1- 7-1986/96	94,375

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	95,175
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,775
»	»	»	»	1-11-1986/96	98 —
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,100
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,300
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,100
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,850
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,250
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,075
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,150
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,225
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,800
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,125
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,475
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,050
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,525
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,650
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,600
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,725
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,150
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,925
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,200
»	»	»	»	1- 1-1992/99	95,775
»	»	»	»	1- 2-1992/99	94,825
»	»	»	»	1- 3-1992/99	95,175
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,475
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,025
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,525
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,775
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,625
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,950
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,650
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,500
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	90,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,725
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,950
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,075
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,500

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94		97,350
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94		97,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96		96,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96		96,850
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96		95,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96		95,125
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96		95,050
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97		94,800
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97		96,200
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97		95 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97		95,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98		96 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98		95,500
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98		93,750
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98		93,750
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99		93,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001		95,950
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001		94,250
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001		93,400
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002		93,400
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	99,700
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,250
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,450
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,400
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,375
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,650
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,025
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,550
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,050
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,350
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,735
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,850
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	98,750
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	103,750
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,900
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	99,800
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	101,350
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	97,100
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101,375
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,350
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	95 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	99,400

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M30102

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 ottobre 1992, relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 30 ottobre 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 gennaio 1993 è di L. 96,75, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 aprile 1993 è di L. 93,26 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 ottobre 1993 è di L. 86,80, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A5175

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 25 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1992, registro n. 44 Difesa, foglio n. 28, l'Associazione nazionale combattenti e reduci è autorizzata ad acquistare dall'ospedale maggiore di Milano un appezzamento di terreno ed annesso edificio della superficie di mq 250, censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Ossona al foglio 3, n. 376, partita 5, al prezzo di L. 375.000.

92A5116

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 9 marzo 1992, n. 100956, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 9 in data 27 marzo 1992 e registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1992, registro n. 35 Finanze, foglio n. 92, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Ostuni (Brindisi) con atto 31 maggio 1989, n. 2619 di repertorio, a rogito dott. Ernesto Narciso, notaio in Brindisi, di un appezzamento di terreno di mq 3.242, sito in Ostuni, destinato alla costruzione di una caserma della Guardia di finanza.

92A5117

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 8 giugno 1992 recante: «Rinnovo all'ospedale policlinico "S. Orsola Malpighi" di Bologna dell'autorizzazione al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 23 giugno 1992).

All'art. 3, comma 1, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, devo è scritto: «Le operazioni di trapianto di *rene* devono essere eseguite dai seguenti sanitari: ...», si legga: «Le operazioni di trapianto di *fegato* devono essere eseguite dai seguenti sanitari: ...».

92A5122

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 330.000
- semestrale . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:*
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni:*
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 635.000
- semestrale . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 4 0 9 2 *

L. 1.200